



Sintesi e commento Ammortizzatori in deroga – D.M. Min. Lavoro e Circolare Inps

Decreto ripartizione risorse

Il decreto ministeriale ripartisce tra le Regioni, secondo la tabella contenuta nel decreto stesso, 674 milioni di euro destinati agli ammortizzatori in deroga. Tali risorse fanno seguito alla quota di 151 milioni già erogata come anticipo. Rispetto alla tabella citata, vengono destinati ulteriori 30 milioni di euro alla Regione Abruzzo, per il pagamento degli ammortizzatori in deroga a favore dei lavoratori delle aree del sisma del 6 aprile scorso.

Il numero dei lavoratori destinatari, la durata dei trattamenti ed il riparto delle risorse tra le diverse situazioni di crisi occupazionale saranno definiti negli accordi quadro da stipularsi tra le Regioni e la parti sociali, alcuni dei quali sono stati già siglati e vi sono stati inviati nella conference del Dipartimento.

Circolare Inps n.75 del 26 maggio 2009 - Ammortizzatori in deroga

La Circolare (che riporta in allegato sintesi della recente normativa e modulistica utilizzabile per le domande) ribadisce o chiarisce diversi aspetti legati all'interpretazione e operatività di alcuni commi dell'art. 19 della legge n.2/2009 e dell'art. 7-ter della legge n. 33/2009:

- Viene ripreso il comma 10-bis dell'articolo 19, il quale stabilisce che, per quanto riguarda l'indennità di mobilità in deroga, i costi per la copertura figurativa verranno messi a carico della gestione Inps relativa all'indennità ordinaria di disoccupazione, e non delle risorse del Ministero del Lavoro destinate agli ammortizzatori in deroga, fissando di conseguenza come durata massima dei contributi figurativi la stessa prevista per l'indennità ordinaria di disoccupazione (cioè 8 mesi per i lavoratori fino a 50 anni, 12 mesi per gli ultracinquantenni). La limitazione a 8 mesi per i lavoratori fino a 50 anni potrebbe rappresentare un problema nei casi in cui venisse autorizzata dagli accordi regionali una durata dell'indennità di mobilità in deroga superiore. Abbiamo chiesto che sia chiarito che, in questi casi, sia assicurata la copertura figurativa per gli eventuali mesi residui a carico delle risorse regionali e/o ministeriali.

- L'autorizzazione della concessione dell'ammortizzatore in deroga è in capo alla Regione, che decide sulle domande presentate dalle aziende e trasmette all'Inps, in via telematica, le informazioni relative alle autorizzazioni concesse sulla base di apposita convenzione. Cogliamo l'occasione per informarvi che lo schema di convenzione è stato preparato e proprio in questi giorni le singole Regioni sono chiamate dall'Inps a firmare le convenzioni, atto con il quale le risorse divengono immediatamente spendibili. L'Inps procede poi al pagamento della prestazione, che può avvenire solo previa sottoscrizione da parte dei beneficiari della dichiarazione di immediata disponibilità -sulla base di una modulistica definita dall'Inps -, a partecipare a progetti di riqualificazione o, per coloro che non sono in costanza di rapporto di lavoro, ad accettare un'offerta lavorativa congrua. Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dai lavoratori con la modulistica che le aziende inviano all'Inps con le informazioni necessarie al pagamento della prestazione del primo mese.

- Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2010, con riferimento alle domande relative a trattamenti di integrazione salariale in deroga, con pagamento diretto ai lavoratori interessati, l'Inps, in base a quanto stabilito dall'art. 7-ter, co.3, della legge 33/2009 può effettuare il pagamento anticipato prima del provvedimento di autorizzazione, previa presentazione on line della domanda da parte del datore di lavoro all'Istituto corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari. L'Inps effettuerà l'anticipazione per un periodo massimo di quattro mesi, dopodiché, in assenza di provvedimento autorizzatorio, procederà al recupero delle prestazioni anticipate presso l'azienda.

- Ai sensi del co. 6 del citato art. 7-ter della legge 33, anche ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori in deroga si applicano i requisiti di accesso per la cassa integrazione e la mobilità a regime: rispettivamente 90 giorni di anzianità aziendale per la cig e 12 mesi di anzianità aziendale, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, per la mobilità. I requisiti devono essere posseduti: per l'indennità di mobilità, alla data del licenziamento, per le integrazioni salariali, alla data di presentazione della domanda. Nel computo dei 12 mesi si considerano eventuali mensilità accreditate presso la gestione separata per rapporti di co.co.co. per i soggetti che abbiano conseguito, con riferimento alle stesse mensilità, un reddito in regime di monocommittenza superiore a 5000 euro. La circolare precisa che non si estende alle indennità di mobilità in deroga il requisito riguardante la sussistenza di un rapporto di lavoro di carattere continuativo e comunque non a termine, per non precludere la possibilità, sancita dall'art. 19, comma 8 della legge n. 2/2009, per i lavoratori non a tempo indeterminato di usufruire degli ammortizzatori in deroga. Tuttavia questa previsione è insufficiente, in quanto i requisiti appena menzionati sono, di fatto, troppo stringenti per i lavoratori con rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, in particolare per i lavoratori somministrati, per i quali abbiamo chiesto a Ministero del lavoro e Inps una interpretazione più larga. E' dunque in preparazione apposita circolare che dovrebbe risolvere positivamente la questione.

- Infine vengono forniti chiarimenti in merito all'art. 7-ter, comma 12, lettera b), che da una parte amplia l'ambito soggettivo di applicabilità del lavoro accessorio, che potrà essere reso, in qualsiasi settore produttivo, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, dall'altra consente di cumulare le prestazioni di sostegno del reddito con i redditi derivanti da lavoro accessorio entro il limite di 3.000 euro per anno solare. Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrano nel limite dei 3.000 euro annui l'interessato non sarà obbligato a dare alcuna comunicazione all'Inps. Il limite dei 3.000 euro è riferito al singolo lavoratore, pertanto va calcolato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio percepite nel corso dell'anno solare da diversi datori di lavoro. Laddove fosse superato il limite dei 3.000 euro per anno solare, il lavoratore ha l'obbligo di presentare preventiva comunicazione all'Inps.

Roma, 4 giugno 2009